

sono sostituite dalle seguenti "anno 2019", le parole "nel 2019" sono sostituite dalle seguenti "nel 2020".

Art. 20

(Disposizioni in materia di sport)

1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
4. All'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, primo periodo, dopo le parole «delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le parole «delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva.». Alla fine del secondo periodo del medesimo art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole «all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.», è inserito il seguente periodo: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili.»
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

Art. 21

(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole "e 2019" sono sostituite dalle seguenti "2019 e 2020";
 - b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento."

Art. 22

(Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

1. Nelle more della revisione degli incentivi fiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello "Industria 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale sono prorogate le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 7.
2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno



2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 3 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 3, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

5. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 3 e 4, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

8. Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea, alle imprese che realizzano progetti ambientali di cui al comma 9, che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017, compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese di cui al comma 10.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

10. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 8 i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:

a) competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;

b) consulenze specialistiche;

c) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.

11. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta linee guida per la valutazione tecnica dei progetti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 9.

12. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili di cui al comma 10 e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida di cui al comma 11 devono risultare da apposita certificazione rilasciata, rispettivamente, dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 8, riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla



formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione dello stesso in tre quote annuali di pari importo.

14. Al credito d'imposta di cui al comma 8 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

17. Gli oneri derivanti dai commi da 8 a 15, sono valutati in 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 23

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 78, le parole «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018»;

b) al comma 81, primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 150 milioni di euro per l'anno 2021».

Art. 24

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

Art. 25

(Bonus facciate)

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis.».

Art. 26

(Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei



contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

2. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma precedente è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui sopra, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

3. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 1 e 2 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

4. Sui finanziamenti di cui al comma precedente, la garanzia del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.

Art. 27

(Fondo di garanzia prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art.1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "all'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 6,5 per cento"

Art. 28

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)

1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 2.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. L'Agenzia di cui al comma 2, in particolare:

